

Il Commissario Straordinario

Decreto n. 34 del 30.12.2013

OGGETTO: Adozione del Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu per un periodo di mesi 6, ulteriormente prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di insediamento del Commissario Straordinario;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 giugno 2013, n. T00123 che ha nominato il Commissario Straordinario regionale dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, nella persona del Dott. Carmelo Ursino, prorogato nell'incarico per ulteriori 6 mesi con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 5 dicembre 2013, n. T00407;

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni, (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari);

Vista la Legge Regionale del 29 aprile 2013, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio dell'anno 2013 e pluriennale 2013-2015);

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblici e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.), nel rispetto dei principi del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

Visto l'articolo 21, c. 1 della legge 4 novembre 2010 n. 183, di modifica dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che ha previsto nelle Pubbliche Amministrazioni l'istituzione obbligatoria del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*", con compiti propositivi, consultivi e di verifica, finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, ed al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;

Il Commissario Straordinario

Considerata la direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 concernente “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

Visto il decreto direttoriale n. 2 del 30.10.2013, con cui si è nominato, ai sensi dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e della legge regionale 16 marzo 2011 n. 1, il Comitato Unico di Garanzia di Laziodisu, con composizione paritetica dei componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno dell’Ente e dei rappresentanti dell’amministrazione ed è stato scelto il Presidente del CUG, Dott.ssa Valentina Gemignani tra gli appartenenti ai ruoli, con specifici requisiti, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza;

Visti:

- lo Statuto dell’Ente pubblico per il Diritto agli studi universitari del Lazio, Laziodisu (D.C. n. 6/2009; 8/2009), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 13.11.2009;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento di Laziodisu con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 13.11.2009;

Atteso che, come comunicato dal Presidente del CUG, Dott.ssa Valentina Gemignani al Vice Direttore Generale, con nota prot.arr. n. 100/DG/2013, il Comitato Unico di Garanzia di Laziodisu, insediatosi il 12 dicembre 2013, ha approvato la proposta di Regolamento per il proprio funzionamento in data 23 dicembre 2013;

Vista la nota del 30.12.2013 con cui il Vice Direttore Generale, al termine dell’istruttoria espletata in ossequio alla normativa di riferimento, ha trasmesso la proposta di *Regolamento del CUG*, “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, per l’adozione di competenza dell’organo istituzionale entro il 30 c.m.;

Considerata l’istruttoria espletata ai fini propositivi della regolamentazione del C.U.G. secondo l’articolazione approvata dal Comitato Unico di Garanzia, nel documento allegato alla predetta trasmissione con nota del Vice Direttore Generale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del “*Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*” in conformità al dettato normativo e per la funzionalità del CUG stesso;

DECRETA


- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- di adottare, per i motivi indicati in premessa, il “*Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi*

Il Commissario Straordinario

lavora e contro le discriminazioni", composto da n. 19 articoli (all. a), allegato quale parte integrante del presente atto;

- di dare atto che la costituzione del Comitato unico di Garanzia non comporta oneri a carico del bilancio dell'ente;
- di trasmettere il presente atto al Vice Direttore Generale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Collegio dei Revisori;
- di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale di Laziodisu.

Il Commissario Straordinario
Dott. Carmelo Ursino





Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia di Laziodisu

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito con Decreto del Vice Direttore Generale di Laziodisu n.2 del 30 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Art. 2

Finalità del Comitato

1. Il Comitato assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi e decentrati relativi al personale di Laziodisu.
2. Il Comitato ha lo scopo di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta per quanto attiene a: accesso al lavoro, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione professionale e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Il Comitato si rende inoltre parte attiva per la piena applicazione dell'art.3 della Costituzione promuovendo azioni positive volte al riconoscimento di pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali in tutta l'attività dell'Ente.

Art. 3

Posizione e sede

1. Il Comitato di Laziodisu è composto:

- dai componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative all'interno dell'Ente;


- da un pari numero di rappresentanti nominati dall'Amministrazione scelti tra il personale interno all'Ente sulla base dei curricula presentati a seguito di interpello, tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;

- 2) adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;

- 3) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

2. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato, in assenza dei componenti effettivi, l'Amministrazione provvede a nominare i supplenti.



3. Il Comitato ha sede presso Laziodisu in via Cesare De Lollis 24 /b e si riunisce presso la sala riunioni della Direzione Generale. In caso di indisponibilità del locale, l'Ente metterà a disposizione del Comitato un altro locale adeguato per le riunioni dello stesso.

Art. 4

Nomina e durata

1. Il Comitato è nominato dal Direttore Generale di Laziodisu o da chi ne fa le veci, che provvede a designare anche il Presidente, scelto tra gli appartenenti ai ruoli e deve possedere, oltre ai requisiti indicati nell'art.3, comma 1, anche elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
2. Il Comitato si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.
3. Il Comitato ha la durata di un quadriennio; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.
4. Il Presidente ed i componenti effettivi del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.
5. La carica di Vice Presidente viene ricoperta a rotazione, per un periodo di un semestre da ciascuno dei componenti effettivi del Comitato.
6. Il Segretario viene eletto a maggioranza.

Art. 5

Compiti e funzioni del Comitato

1. Il Comitato esercita la propria attività in piena autonomia funzionale, in stretto raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente, con il Comitato della Regione e degli altri Enti Pubblici presenti sul territorio, nonché in collaborazione con la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità
2. Il Comitato è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dell'Ente.
3. Il Comitato esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate e precisamente:

a) Compiti propositivi

- 1) Predisporre piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- 2) promuove e/o potenzia ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione tra vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità e i temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- 3) promuove iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;



- 4) promuove analisi e azioni positive di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- 5) promuove la diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la/il Consiglieria/e di parità del territorio di riferimento;
- 6) propone e promuove azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- 7) propone e promuove azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, ecc., idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche (mobbing) all'interno di Laziodisu;
- 8) promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposizione, nell'ambito dei piani generali per la formazione, di idonei interventi formativi e di aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, comprese le figure dirigenziali.

b) Compiti consultivi

Il Comitato è consultato:


- 1) previamente all'approvazione dei progetti di riorganizzazione di Laziodisu;
- 2) in merito ai Piani di formazione del personale;
- 3) in merito all'applicazione di orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- 4) in merito alla definizione dei criteri di valutazione del personale;
- 5) in merito alla contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

c) Compiti di verifica

Il Comitato ha poteri di verifica in merito a:

- 1) Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- 2) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- 3) esiti delle azioni di contrasto alle violenze/molestie morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- 4) presenza di forme di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, al paese di origine, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione per gli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;
- 5) rispetto dell'art.3 comma 1 della Costituzione.

4. Il Comitato svolge, altresì, ogni altra attività inerente alle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.



Art. 6

Compiti del Presidente del Comitato

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi.

Art. 7

Compiti Vice Presidente

E' compito del Vice presidente collaborare, coadiuvare e sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente, nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

Art. 8

Compiti del Segretario

1. Il Segretario redige con il Presidente il verbale delle sedute e lo coadiuva nelle attività di segreteria richieste per il funzionamento del Comitato.
2. In caso di assenza del Segretario la sua funzione viene svolta temporaneamente dal componente più giovane.

Art. 9

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, almeno 4 quattro volte l'anno, di norma l'ultima settimana di ogni trimestre.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre dei suoi componenti effettivi.
3. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti, in prima convocazione, e un terzo dei componenti, in seconda convocazione.
4. La seduta è sciolta se nel corso dei lavori viene meno, per qualsiasi ragione, il numero legale richiesto.
5. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente che provvederà alla convocazione, con comunicazione via mail o telefonica, di un membro supplente.
6. I componenti che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive saranno segnalati alla direzione generale che potrà provvedere alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
7. I componenti del Comitato partecipano alle riunioni all'interno dell'orario di servizio. Il Presidente rilascerà ai componenti, se richiesto, attestato di avvenuta partecipazione.
8. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.



9. Il verbale di ogni riunione, compilato a cura del segretario, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva, ove possibile.
10. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario del Comitato, anche ai componenti supplenti, al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
11. Alle riunioni del Comitato possono intervenire tutti i soggetti che il Comitato avrà ritenuto opportuno coinvolgere, anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno. Tali soggetti non hanno comunque diritto di voto.
12. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute, salvo il rimborso delle spese di viaggio per i componenti che prestino attività lavorativa in una sede decentrata dell'Ente.

Art. 10

Procedure per la convocazione

- a) La convocazione ordinaria viene inviata, a cura del Segretario (o, su delega del Presidente, da un componente del Comitato) via mail almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione. La convocazione viene inviata per conoscenza ai componenti supplenti.
- b) La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
- c) Copia dell'avviso di convocazione è, in ogni, caso pubblicata sul sito internet di Laziodisu, sezione dedicata al Comitato
- d) La convocazione straordinaria viene effettuata almeno 48 ore prima della data prescelta con le stesse modalità della convocazione ordinaria.

Art. 11

Decisioni del Comitato

2. Esaurita la discussione sui temi all'ordine del giorno, se necessario, il presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei componenti presenti.
3. Hanno diritto al voto i componenti presenti alla riunione.
4. Le proposte si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Hanno diritto di voto i componenti titolari; i componenti supplenti esercitano il diritto di voto solo nel caso in cui siano presenti in sostituzione del componente titolare.
6. In caso di conflitto di interessi di uno o più componenti del Comitato, essi si astengono dal voto.
7. L'astensione viene considerata neutra e i voti così espressi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Art. 12

Dimissioni dei componenti e del Presidente

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate, per iscritto, almeno 30 giorni prima della decorrenza, al Presidente del Comitato stesso che ne dà tempestivamente comunicazione alla Direzione Generale per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima convocazione utile.



2. Il Presidente comunica, in forma scritta, almeno 30 giorni prima della decorrenza, le proprie dimissioni al Vice Presidente del Comitato e alla Direzione Generale;
3. Componente e/o Presidente sospesi nelle proprie funzioni dall'Amministrazione, si considerano a tutti gli effetti sospesi anche dalla carica di componente effettivo e/o supplente del Comitato.

Art.13

Gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare in gruppi di lavoro, avvalendosi anche di professionalità e di esperti esterni al Comitato, senza diritto di voto.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dal Comitato, che ne definisce finalità, compiti ed obiettivi.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 14

Rapporti di collaborazione

1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, associazioni, e istituzioni ritenuti utile supporto nella propria attività, ed in particolare collabora con:
 - a) il Consigliere nazionale di pari opportunità;
 - b) l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;
 - c) gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).

Art. 15

Rapporti tra il Comitato e l'Ente

1. Comitato opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo di Laziodisu ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che l'amministrazione metterà a tal fine a disposizione, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.
2. Laziodisu fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
3. Dalla costituzione del Comitato non possono, comunque, derivare ulteriori e maggiori oneri a carico del Bilancio dell'Ente senza previa autorizzazione da parte della Direzione generale.
4. Laziodisu, sentite le esigenze del Comitato, realizza sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del Comitato, liberamente aggiornata a cura dello stesso.



Art. 16

Relazione annuale

1. Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. La relazione è trasmessa per opportuna conoscenza ai vertici politici ed amministrativi di Laziodisu.
2. Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le modalità ritenute più opportune, le attività svolte ed i risultati ottenuti nel corso di ciascun anno.

Art. 17

Modifiche

1. Il presente Regolamento deve essere approvato e potrà essere modificato, in prima convocazione, dalla maggioranza dei 2/3 dei Componenti del Comitato; nella seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli stessi.
2. La richiesta di modifica può essere presentata dal Presidente, ovvero da 1/3 dei componenti del Comitato che ne facciano richiesta scritta al Presidente medesimo. La richiesta di modifica deve essere discussa entro i 20 giorni lavorativi successivi alla sua ricezione da parte del Presidente.
3. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 18

Obbligo riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 19

Norme finali

1. Il presente regolamento è parte speciale del vigente regolamento di Laziodisu per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per la disciplina di quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché alle Linee Guida sulle modalità di funzionamento del Comitato della Presidenza Consiglio dei Ministri e ss.mm.ii.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'organo competente dell'Amministrazione.